



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno

Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it pec: del.salerno@pec.lndcampania.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 dicembre 2024

ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE S.G.S.....	665
<i>Calendario Campionato provinciale under 15 C5 2024/2025</i>	<i>665</i>
ARTICOLAZIONE CAMPIONATO UNDER 15 C5	665
<i>Norme regolamentari attività</i>	<i>665</i>
<i>Campionato provinciale under 15 C5 2024/2025</i>	<i>665</i>
<i>limiti di età under 15 calcio a cinque.....</i>	<i>665</i>
<i>Giorni ed orari di disputa delle gare</i>	<i>665</i>
<i>Variazioni campi ed orari – nullità delle richieste di inversione campo</i>	<i>665</i>
<i>Disponibilità Campo da Gioco</i>	<i>666</i>
<i>Recuperi per le gare interrotte – sarà disposta la ripetizione integrale</i>	<i>666</i>
<i>Rinunce a Gare</i>	<i>667</i>
<i>Mancata partecipazione alle gare esclusione dal campionato alla quarta rinuncia</i>	<i>668</i>
<i>Pubblicazione delle decisioni</i>	<i>669</i>
<i>Esecuzione delle sanzioni</i>	<i>669</i>
<i>Diritti di Classifica</i>	<i>670</i>
FASI FINALI AL TERMINE DELLA STAGIONE REGOLARE	670
<i>Campionato provinciale under 15 C5 2024/2025</i>	<i>670</i>
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI GIOCO DEL CALCIO A CINQUE.....	673

ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE S.G.S

CALENDARIO CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 C5 2024/2025

In allegato al presente comunicato ufficiale, si pubblica il calendario del Campionato Categoria Under 15 C5 Stagione Sportiva 2024/2025.

ARTICOLAZIONE CAMPIONATO UNDER 15 C5

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 C5 2024/2025

LIMITI DI ETÀ UNDER 15 CALCIO A CINQUE

Possono prendere parte all'attività Under 15 Provinciale di Calcio a Cinque, i calciatori **nati 2010-2011** e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.

Nota: è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria. Inoltre sono previsti due tempi di 25 minuti ciascuno.

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

Le gare potranno essere disputate, nei giorni: venerdì, **sabato, domenica, lunedì e martedì, nei giorni festivi (dalle 10:00 all'orario federale), il sabato e "giorni feriali per recuperi" dalle 15.00 alle 18.30.**

Le giornate festive da considerarsi come la domenica.

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini previsti.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI – NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe dovranno essere effettuate **entro le ore 23.59 del mercoledì della settimana antecedente la gara stabilita**, senza la necessità del consenso della società ospitata, *attraverso la procedura predisposta sul sito del C.R. Campania* "[campania.lnd.it](https://www.campania.lnd.it)" competizioni – area società variazioni on-line.

Le variazioni richieste dopo tale data e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte sempre sul portale nella sezione Area Società (Variazioni on-line)

Alla voce "Quadro gare & variazioni on-line"

<https://www.quadrantek.com/campanialnd/quadrogare.php?tipoquadro=9> del Sito Internet del C.R.

Campania, sarà riportato il programma delle gare dei Campionati LND – S.G.S. organizzati nell’ambito della Delegazione Provinciale e farà fede di Comunicazione Ufficiale.

Per il corretto inserimento delle variazioni gare, si raccomanda vivamente alle società di consultare la “Guida operativa all’utilizzo delle variazioni on-line”. Tramite mail ad ogni società, saranno inviate le credenziali per le modifiche.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

DISPONIBILITÀ CAMPO DA GIOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2024/2025, **non saranno accettate** le iscrizioni di società che **non dispongano di un campo di gioco** dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Stralcio del comma 2. dell’art. 31 del Regolamento della L.N.D.: **“Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:**

la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l’attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 delle N.O.I.F.”. ... omissis

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell’attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).

RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE – SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE INTEGRALE

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, **sarà disposta, in altra data, con la ripetizione dell’intera gara.**

La data del recupero è stabilita, con decisione inappellabile, da questa Delegazione e pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2024/2025, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;

casi di forza maggiore;

esigenza organizzativa di abbreviazione del termine

Nell’ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”, pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito indicato:

Campionati agonistici, nell’ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

NELL'IPOTESI DI RICHIESTA, DA PARTE DI UNA DELLE DUE SOCIETÀ INTERESSATE AL RECUPERO, DI DIFFERIMENTO DI ESSO, IN RAGIONE DI RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, SARÀ ATTESA la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per i Campionati Regionale Under 18 - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14 saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì).

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	516,00	103,00	61,00

N.B.

La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali, per le quali l'esclusione interviene alla **quarta** rinuncia a disputare gare del Campionato o delle manifestazioni ufficiali di rispettiva competenza.

A norma dell'articolo 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Indennizzi

Qualora una società rinuncia a disputare una gara, può essere addebitata alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

* * * * *

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., con particolare riferimento al comma 5, nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 301/A della F.I.G.C. il 30 giugno 2022:

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali ed ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla **quarta rinuncia** a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.**

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica sul proprio Sito Internet.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. **I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.**

* * * * *

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 19, 20 e 21** del **vigente Codice di Giustizia Sportiva**.

* * * * *

DIRITTI DI CLASSIFICA

Ogni Campionato/Torneo Provinciale e Locale si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale o Locale", che deve essere attribuito alle sole Società dilettanti/puro settore, anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alla Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per l'assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le società appartenenti alle Leghe Professionistiche. Il "Campione Provinciale", se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale della stagione sportiva successiva.

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato/Torneo di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica;

La partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati/Tornei Regionali, è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa società iscritte ai campionati/tornei provinciale/locale.

* * * * *

FASI FINALI AL TERMINE DELLA STAGIONE REGOLARE

A conclusione della stagione regolare è programmata una fase finale, previa approvazione del C.R. Campania e del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per i campionati/tornei innanzi specificati.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 C5 2024/2025

In appendice all'attività conclusiva del Campionato in epigrafe, è previsto lo svolgimento di gare mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate:

Accederanno alla fase FINALE la **prima, la seconda, la terza e la quarta** squadra classificata del girone, così per un totale di **quattro** squadre.

Nell'ipotesi di **parità di punteggio fra due o più società**, in una qualsiasi tra le posizioni che attribuiscono il diritto alla partecipazione alla fase finale: due o più società ***prime ex aequo, seconde ex aequo, terze ex aequo, quarte ex aequo***;

Al fine delle individuazioni delle posizioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali del Campionato Provinciale Under 15 C5 2024/2025 sarà determinata come di seguito specificato:

I) come dall'art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*, fra le società interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi incontri;

II) in caso di ulteriore parità, in deroga al richiamato art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si terrà conto, nell'ordine:

A) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Torneo;

B) del maggior numero di reti segnate nell'intero Torneo;

C) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa nel Campionato Under 15 C5 (2024/2025) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina;

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questa Delegazione Provinciale., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase finale, saranno suddivise così come di seguito:

ACCOPIAMENTI:

Gara 1	1 ^a classificata	4 ^a classificata
Gara 2	2 ^a classificata	3 ^a classificata

Per le gare si adotteranno i seguenti criteri:

Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; le gare di andata saranno disputate in casa delle società peggior posizionate in classifica al termine della stagione regolare anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa .

In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa alla gara di finale, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di differenza reti, si qualificherà alla gara di finale la società miglior posizionate in classifica al termine della stagione regolare; **NON si applicherà il criterio in virtù del quale le reti segnate in trasferta hanno valore doppio.**

Le due società vincenti in virtù dei su indicati criteri disputeranno la gara di finale per l'attribuzione del titolo provinciale Under 15 C5 2024/2025

GARA DI FINALE PROVINCIALE:

FINALE	Vincente gara 1	Vincente gara 2
---------------	-----------------	-----------------

GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in campo neutro designato insindacabilmente dalla Delegazione Provinciale di Salerno – L.N.D. con le modalità di cui all'art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.

Per la gara di finale si adotteranno i seguenti criteri:

a) Ognuna delle due società metterà a disposizione **tre palloni** regolamentari;

b) Colori sociali (da rispettare nell'ipotesi di colori uguali o confondibili, l'obbligo di cambiare maglia è a carico della società prima nominata);

c) *Negli spogliatoi potranno accedere, per ogni società in gara compresi i calciatori, un numero massimo di **quindici** persone.*

d) In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, verranno disputati **due tempi** supplementari di **cinque minuti** ciascuno ed eventuali tiri di rigore, come dalla regola 10 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali.

DISCIPLINA SPORTIVA

La funzione disciplinare per la fase finale del Campionato Under 15 C5 è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale;
- in seconda istanza dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale;

Per quanto previsto all’art. 21 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all’art. 137, comma 2, relativa all’automatismo della squalifica conseguente ad espulsione.

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale.

Durante le fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni **due ammonizioni**.

Alle società che prenderanno parte ad altri Tornei non saranno concessi rinvii di gare.

Le società che rinunceranno alla disputa di una gara, saranno escluse dal prosieguo della Competizione.

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI FASE FINALE:

1. LE SANZIONI di SQUALIFICA, derivanti dal campionato;
2. LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE SANZIONATE, derivanti dal campionato;
3. LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE.

* * * * *

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI GIOCO DEL CALCIO A CINQUE

Il campo di calcio a cinque deve avere una larghezza minima di m 16 e massima di m 25.

La misura minima della lunghezza deve essere di m 25 e massima di m 42.

1) i calciatori devono indossare scarpe senza tacchetti e parastinchi.

2) il pallone di gioco deve essere il n°4 a rimbalzo controllato.

3) la gara ha la durata di:

- due tempi di **30'** ciascuno per la categoria **Under 17**

- due tempi di **25'** ciascuno per la categoria **Under 15**

Nota: è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria. Inoltre sono previsti due tempi di 25 minuti ciascuno.

4) in panchina possono sedere **7** calciatori di riserva.

5) è consentito chiedere all'arbitro 1' di time-out per ogni tempo della gara.

6) le sostituzioni sono volanti (a gioco in svolgimento) ed illimitate, (esclusa quella del portiere che è consentita a gioco fermo)

7) il calciatore espulso deve abbandonare il terreno di gioco; la squadra del calciatore espulso, dopo 2' di gioco trascorsi dal momento dell'espulsione, potrà integrare con altro calciatore.

Se la squadra avversaria segna una rete prima che siano trascorsi i 2', la squadra in inferiorità numerica potrà reintegrare immediatamente il numero dei calciatori.

8) per ogni tempo di gara possono essere commessi **5 falli** punibili con calcio di punizione diretto; dopo il quinto fallo il calcio di punizione va battuto dal punto di **tiro libero** posizionato a m.10 dalla porta, oppure dal punto nel quale è avvenuta l'infrazione e **non è consentito disporre la barriera.**

* * * * *

Pubblicato in Salerno il 27 dicembre 2024.

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**